



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 15 APRILE 2019

IN SCADENZA AL 23 E AL 30 APRILE I TERMINI PER IL VERSAMENTO DEI BOLLI SULLE FATTURE 2019 E 2018

Scade il prossimo 30 aprile il versamento tramite F24 dell'imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nell'anno d'imposta 2018.

Si ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all'imposta di bollo pari a euro 2,00.

L'importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24 utilizzando il codice tributo 2501.

È invece stabilito al 20 aprile, prorogato al 23 per effetto delle festività pasquali, il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019.

Si ricorda che con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'imposta di bollo deve essere assolta in modalità virtuale. L'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, deve essere versata in maniera cumulativa, a cadenza trimestrale, **entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.**

È l'Agenzia Entrate a conteggiare l'ammontare dell'imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e comunicherà l'importo all'interno dell'area riservata sul sito dell'Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l'addebito in conto corrente postale o bancario.

Al servizio si può accedere tramite la sezione "Consultazione", "Fatture elettroniche e altri dati IVA" nella quale è presente la voce "Pagamento imposta di bollo". Il sistema consente di verificare i dettagli dell'imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell'importo.

Nel si opti per il pagamento con addebito bancario è necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente.

Dopo che il sistema ha effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo è consegnata una prima **ricevuta** a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata.

Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

In alternativa all'addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24" o "F24EP", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema

Con risoluzione n. 42/2019 del 10 aprile 2019 sono stati istituiti i **codici tributo** che consentono il pagamento dell'imposta di bollo distinti in relazione al periodo di competenza ("2521" per il primo trimestre, "2522" per il secondo, "2523" per il terzo e "2524" per il quarto).

I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente "2525" e "2526".

Si ricorda che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, in scadenza il prossimo 30 aprile, dovrà essere effettuato, tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento dell'imposta relativa ai documenti informatici ("2501" o "2502" per le relative sanzioni).

Occorre altresì considerare che i contribuenti trimestrali hanno facoltà di inviare le fatture elettroniche attive entro il 16 maggio 2019 (termine di liquidazione IVA del I trimestre) e che quindi alla data del 20 aprile potrebbe non aver inviato ancora alcun documento relativo al trimestre di riferimento.

ENTRO IL 30 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL PRIMO TRIMESTRE

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2019.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che l'art. 38 *bis* del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.528,28 euro** e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità.

Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non occorre né visto di conformità né garanzia.

REGIME FORFETARIO E PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ: RIMOZIONE DELLA CAUSA OSTATIVA ENTRO IL 2019

L'Agenzia Entrate (con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019) ha analizzato gli aspetti più rilevanti del nuovo regime forfettario (flat tax) e in particolare ha confermato che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d'impresa arti o professioni che contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfettario, precisando però che tali preclusioni non esplicano effetti, se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene rimossa.

Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ad esclusione degli "ex praticanti" che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

DECRETO CRESCITA 2019: LE NOVITÀ FISCALI NEL TESTO DEL DECRETO APPROVATO "SALVO INTESE"

Il Consiglio dei Ministri, in data 4 aprile 2019, ha approvato un decreto legge ("Decreto crescita") che introduce misure urgenti per la crescita economica.

Il testo prevede sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita.

In ambito fiscale, in particolare, le novità prevedono:

- la reintroduzione del superammortamento per investimenti entro il 31 dicembre 2018;
- la proroga ed il rafforzamento del credito R&S;
- alcune modifiche al regime dei forfettari in merito alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente;
- modifiche alla Nuova Legge Sabatini;
- l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di San Marino;
- alcune modifiche alla mini-IRES;
- l'aumento della deducibilità IMU;
- la riduzione delle tasse per il rientro in Italia dei cosiddetti cervelli.

Per la conferma delle novità introdotte e per avere maggiori dettagli sarà necessario attendere la pubblicazione del testo ufficiale approvato dal Consiglio dei Ministri.

LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA ENTRATE SULLA LEGGE DI BILANCIO 2019

In data 10 aprile l'Agenzia Entrate ha emanato la Circolare n.8/E con cui l'Agenzia fa il punto sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi di operatori. Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell'iper ammortamento e il *Cloud computing*, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef. La Circolare tiene conto anche delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti della stampa specializzata, illustra inoltre le novità su credito d'imposta ricerca e sviluppo, incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica.

Alcune misure contenute nella legge di bilancio 2019, considerata la particolare rilevanza per i contribuenti, saranno oggetto di approfondimenti in successivi documenti di prassi tematici.

L'INNOVAZIONE DI PROCESSO NON GENERA BONUS RICERCA E SVILUPPO

Con la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019, l'Agenzia Entrate è tornata sul tema del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del DI 145/2013, affrontando l'aspetto della corretta individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione.

La Risoluzione, in linea con il parere tecnico di competenza del ministero dello Sviluppo economico, precisa che un progetto d'investimento avente a oggetto attività ascrivibili in senso ampio alla gestione applicativa di un software non rientra tra le attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti dell'applicazione del credito d'imposta, in quanto, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basa, comunque, sull'utilizzo di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse anche nello stesso settore in cui opera l'impresa.

Non sono quindi mai agevolabili le attività che, pur rappresentando investimenti innovativi, funzionali, se non necessari, per l'efficientamento dei processi di produzione dei servizi dalla stessa realizzati, si sostanziano nell'applicazione di moderne tecnologie già note e già introdotte anche nel settore di appartenenza e si ricollegano, in senso ampio, alla "digitalizzazione" dei processi di produzione. Tali investimenti sono più propriamente inquadrabili nella categoria "innovazione di processo" e, in quanto tali, non sono agevolabili agli effetti della disciplina.

PACE FISCALE: I CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6 del 1° aprile 2019 e la Circolare n. 7 del 9 aprile 2019 con chiarimenti in merito alla cosiddetta "Pace fiscale", introdotta dal DI 119/2018.

La Circolare n. 6, in merito alla definizione delle violazioni pendenti, ha precisato che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. La circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.

La Circolare n. 7, invece, contiene chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018. Il documento di prassi spiega quali sono le violazioni che possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto.

I CONTRATTI DI VENDITA DI "IMMOBILI DA COSTRUIRE" SOLO DAL NOTAIO

Dal 16 marzo 2019, a seguito dell'entrata in vigore di alcuni articoli del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, a tutela degli acquirenti, i contratti inerenti immobili da costruire devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e quindi da un notaio. Si tratta, in particolare, di contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di edifici per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata tanto da non risultare possibile il rilascio di agibilità.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.